

Causa C-385/09

Nidera Handelscompagnie BV

contro

**Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės)

«Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte —
Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per beni rivenduti prima
della registrazione del soggetto passivo ai fini dell’IVA»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 I - 10388

Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione (Art. 234 CE)*
2. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente (Direttiva del Consiglio 2006/112)*

1. Per valutare se l'organo del rinvio possiede le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l'applicazione, da parte dell'organo, delle norme giuridiche, così come la sua indipendenza.

Soddista questi requisiti la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (commissione tributaria lituana), che ha il compito di svolgere un esame imparziale dei ricorsi dei contribuenti in materia fiscale e di adottare decisioni conformi al diritto e motivate.

(v. punti 35, 36, 40)

2. La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest'ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, entro un termine ragionevole a

decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto di beni, qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prima d'impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile.

Difatti, in forza dell'art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112, l'esercizio del diritto alla detrazione di cui all'art. 168, lett. a), di quest'ultima, relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, è subordinato ad un solo requisito formale attinente al possesso, da parte del soggetto passivo, di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e da 238 a 240 di tale direttiva. Certamente, i soggetti passivi hanno anche l'obbligo di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività, conformemente ai provvedimenti adottati a tal fine dagli Stati membri, e ciò in forza dell'art. 213 della direttiva 2006/112. Tuttavia, una siffatta disposizione non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza della presentazione di una dichiarazione, a posticipare l'esercizio del diritto alla detrazione sino all'inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili, oppure a precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto. Inoltre, i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare, in forza dell'art. 273 della direttiva 2006/112, per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare la frode non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tali scopi e non devono rimettere in

discussione la neutralità dell'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, l'identificazione prevista dall'art. 214 della direttiva 2006/112, al pari degli obblighi di cui all'art. 213 di quest'ultima, non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile, bensì rappresenta un obbligo formale a fini di controllo. Pertanto, non si può impedire ad una persona soggetta all'imposta sul valore aggiunto

di esercitare il proprio diritto alla detrazione per il fatto che non si sia registrata ai fini di detta imposta prima di utilizzare i beni acquisiti nell'ambito della sua attività imponibile.

(v. punti 47-51, 54 e dispositivo)